

SANZIONI PER RITARDATA DENUNCIA ALL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 23 della Legge della Regione Liguria 2 gennaio 2003, n. 3 come sostituito dall'art. 10 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 (B.U.R.L. n. 10 del 15 giugno 2011)

Tipo di denuncia	Importo dell'oblazione liberatoria	Importo della sanzione edittale
ISCRIZIONI	Fino a 60 gg. EURO 43,33	<p style="text-align: center;">Art. 23 L.R. 2/1/2003, n. 3 "Sanzioni amministrative pecuniarie".</p> <p>1. Ai trasgressori delle disposizioni previste dalla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:</p> <p>a) da euro 260,00 a euro 1.030,00 in caso di omessa presentazione della comunicazione relativa all'iscrizione all'Albo o alla cessazione di attività o alla perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 4, 5, e 6 ovvero in caso di presentazione della comunicazione oltre il sessantesimo giorno;</p> <p>b) da euro 25,00 a euro 130,00 in caso di ritardata presentazione non oltre il sessantesimo giorno della comunicazione relativa all'iscrizione all'Albo o alla cessazione dell'attività o alla perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6;</p> <p>c) da euro 20,00 a euro 100,00 in caso di omessa presentazione della comunicazione di modificazione o sospensione dell'attività ovvero in caso di presentazione della comunicazione oltre il trentesimo giorno;</p> <p>d) da euro 1.550,00 a euro 2.580,00 in caso di uso quale ditta o insegna o marchio di una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato da parte di impresa, consorzio o società consortile non iscritti all'Albo o alla separata sezione dello stesso.</p> <p>2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo si osserva la <u>legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45</u> (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa individuati delegati o sub-delegati) e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>3. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dal presente articolo sono delegate alle Camere di Commercio nel cui territorio sono accertate le trasgressioni e ad esse spettano i proventi conseguenti all'applicazione delle sanzioni.</p> <p>4. ...(omissis)...</p>
	<u>Oltre i 60 gg.</u> EURO 343,33	
VARIAZIONI	<u>Oltre i 30 gg.</u> EURO 33,33	
CESSAZIONI	Fino a 60 gg. EURO 43,33	
	<u>Oltre i 60 gg.</u> EURO 343,33	